



# COMUNE DI ZANE'

# PROVINCIA DI VICENZA

# Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 9

**PROT. N.** 4928

## Oggetto:

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA: MODIFICA DEL COMMA 1 DELL'ART. 32 "DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO".

Il giorno DICIOTTO del mese di APRILE DUEMILADODICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BUSIN ALBERTO	P	FIORIN ENRICO	P
BERTI ROBERTO	P	BRAZZALE MARCO	P
DE MURI GIULIANA	P	DAL MASO MICHELA	P
SIMEONI ANTONIO	P	GROTTO FERRUCCIO	P
BRAZZALE FLAVIO	P	FACCIN PIETRO	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P	CAPPOZZO WALTER	P
BUSATO GIOVANNI	P	RUFFATO CRISTINA	P
BEDENDI FABIO	P	SOSSELLA GIANFRANCO	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera n. 16 del 27.04.2011 con la quale il Consiglio Comunale revocava la delibera di Consiglio Comunale n. 21 datata 17.04.1957 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento di Polizia Urbana" ed approvava il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, composto da n. 38 articoli, allegato al medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 32 "Divieto di campeggio libero", di detto Regolamento testualmente recita : "E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate";

DENOTATA l'esigenza di regolamentare il campeggio libero su tutto il territorio comunale e di garantire un pronto ed efficace intervento da parte della Polizia Locale in caso di necessità, risulta necessario ed opportuno estendere il divieto di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, senza l'autorizzazione del Sindaco, anche nelle aree private;

RITENUTO pertanto modificare il comma 1 dell'art. 32 "Divieto di campeggio libero", del Regolamento Comunale di Polizia Urbana vigente con il seguente testo: "E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate";

DATO ATTO che detta modifica è stata esaminata dal Gruppo di Lavoro Statuto e Regolamenti nella seduta del 27 marzo 2012, con decisione di proporre tale variazione all'approvazione del Consiglio Comunale;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e di legittimità del Segretario Generale Direttore;

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi per alzata di mano, per il provvedimento,

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

## DELIBERA

1) di modificare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto, il comma 1 dell'art. 32 "Divieto di campeggio libero", del Regolamento Comunale di Polizia Urbana vigente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2011, disponendo il divieto di qualsiasi specie di campeggio



e/o attendamento, senza l'autorizzazione del Sindaco, anche nelle aree private, e che, quindi.

passa da:

#### **ARTICOLO 32**

#### Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate;

a:

#### **ARTICOLO 32**

#### Divieto di campeggio libero

- 1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate;
- 2) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale la trasmissione della presente deliberazione al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di

spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

UFFICIO Tecnico

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

IL REST EL SERVIZIO

NDACO

IL SEGRETARIQ GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO

PRETORIO

2 0 APR. 2012 ZANE', LI'

IL SEGRETARIQ GENERALE



PUBBLICAZIONE Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE

Cecchetto de Mario Tiresa